

REGOLAMENTO DISCIPLINARE DEGLI STUDENTI

Art. 1

Rinvio ad altre fonti normative

Il regolamento disciplinare degli studenti dell'ITGC "Einaudi" di Bassano del Grappa (VI) recepisce le finalità ed i criteri fissati nel DPR n. 249 del 24 giugno 1998 (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), che, dunque, costituisce parte integrante del presente regolamento, nonché i principi e gli obiettivi della Carta dei servizi attualmente in vigore nell'Istituto.

Art. 2

Diritti dello studente

I diritti dello studente sono riconosciuti dall'art. 2 del DPR n. 249 del 24/6/1998 e dalla Carta dei servizi dell'istituto

Il reclamo per far valere un proprio diritto o interesse legittimo va presentato in prima istanza, oralmente o per iscritto, direttamente al responsabile del servizio.

Se inefficace, può essere riproposto, con comunicazione scritta, motivata e firmata, al Capo dell'Istituto, il quale fornisce, entro 15 giorni dal ricevimento del reclamo, risposta scritta al richiedente.

Entro la fine dell'anno scolastico il Dirigente informa il Consiglio di istituto dei reclami presentati e delle risposte date.

In ogni caso è fatto salvo il diritto di adire l'autorità giudiziaria.

Art. 3

Doveri dello studente

I doveri dello studente sono individuati all'art. 3 del DPR n. 249 del 24/6/1998 e dalla Carta dei servizi

Art. 4

Sanzioni disciplinari

Le violazioni dei doveri di cui all'art. 3 del presente regolamento comportano le seguenti sanzioni:

- a. il richiamo verbale
- b. il richiamo scritto nel giornale di classe
- c. l'allontanamento dalla lezione con rinvio al Capo dell'Istituto
- d. la prestazione di servizi connessi al funzionamento della scuola da rendere in orario pomeridiano fino ad un massimo di cinque giorni e di tre ore per pomeriggio
- e. l'allontanamento temporaneo (sospensione) dalla scuola fino ad un massimo di quindici giorni (tale sanzione è sempre convertibile, dietro richiesta dello studente, nella prestazione equivalente di attività e servizi in favore dell'Istituto).

Le sanzioni individuate nei punti a, b e c del presente articolo riguardano le violazioni lievi o non reiterate dei doveri individuati dall'art. 3.

Per le violazioni reiterate (almeno tre richiami scritti nel giornale di classe nell'arco di un quadrimestre) o gravi dei doveri scolastici si applicano le sanzioni previste ai punti d e e.

In sede di scrutinio, il Consiglio di classe può assegnare, come valutazione della condotta, il sette o voti inferiori nell'ipotesi di gravi o reiterate violazioni dei doveri scolastici.

Né il voto di condotta, né le sanzioni inflitte possono influire sulla valutazione del profitto

scolastico.

L'allievo che incorre nella sanzione prevista al punto e perde l'eventuale beneficio dell'esonero delle tasse scolastiche.

Art. 5

Comunicazione delle sanzioni

Ad esclusione del richiamo verbale, di tutti gli altri provvedimenti disciplinari deve essere data comunicazione alla famiglia.

La comunicazione relativa alle sanzioni previste ai punti d e e dell'art. 3 deve contenere anche l'indicazione dell'organo e dei tempi per l'eventuale ricorso contro il provvedimento disciplinare. Delle sospensioni superiori a due giorni o equivalenti deve essere fatta menzione nella pagella scolastica.

Art 6

Diritto alla difesa

La deliberazione di sanzioni disciplinari viene assunta solo dopo aver sentito le giustificazioni dell'allievo, che ha facoltà di produrre prove e testimonianze a lui favorevoli.

Lo studente può chiedere che vengano verbalizzate le proprie ragioni (nel registro di classe o nel verbale del Consiglio di classe).

Art. 7

Organi competenti

Le sanzioni di cui ai punti a, b e c dell'art. 4 sono irrogate dal singolo docente o dal Capo dell'Istituto.

Le sanzioni previste ai punti d e e dell'art. 4 sono irrogate dal Consiglio di classe.

Il Consiglio di classe, decidendo il provvedimento della sospensione, stabilisce contemporaneamente anche le modalità alternative della punizione, per le quali potrà optare l'allievo.

Durante il periodo dell'allontanamento dalla scuola lo studente e la famiglia, per quanto è possibile, dovranno curare la continuità dei rapporti con la scuola (in merito allo svolgimento dei programmi e ai compiti assegnati).

La commissione di esame, per mancanze commesse durante le sessioni dell'esame di stato o di idoneità, ha il potere di infliggere tutte le sanzioni di cui all'art. 4, anche ai candidati esterni, compatibilmente con la condizione di esaminando dello studente.

Art. 8

Procedimento di irrogazione delle sanzioni

Il coordinatore di classe, il Capo dell'istituto o almeno un terzo dei membri del Consiglio di classe possono richiedere la convocazione straordinaria del Consiglio stesso, quando emergano fatti o comportamenti così gravi da richiedere l'applicazione delle sanzioni disciplinari più rilevanti. Nel corso di un Consiglio di classe regolarmente programmato, ciascun componente può chiedere che venga posta all'ordine del giorno l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari.

Art. 9

Impugnazione dei provvedimenti disciplinari

Contro le sanzioni previste ai punti b, c e d dell'art. 4 è ammesso ricorso da parte dello studente,

entro il termine di quindici giorni dal momento della comunicazione, all'Organo di garanzia istituito presso la scuola.

Contro i provvedimenti che implicano l'allontanamento dalla scuola si applicano le disposizioni di cui all'art. 328, commi 2 e 4, del DL n. 297 del 16 febbraio 19946.

Art. 10

Organo di Garanzia

Le funzioni di Organo di garanzia dell'Istituto sono assunte da un organo eletto direttamente all'interno del Consiglio di Istituto e costituito da suoi membri, così composto: Il Dirigente, il Segretario, 1 rappresentante del personale ATA, 2 genitori, 2 studenti, 2 docenti.

L'Organo di garanzia si riunisce entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso e provvede a decidere sullo stesso in via definitiva, sentite le parti interessate e valutati tutti gli elementi a disposizione.

L'Organo di garanzia, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, decide anche sui conflitti che sorgono in merito all'applicazione e all'interpretazione del presente regolamento.

L'Organo di garanzia delibera i criteri dello svolgimento dei propri lavori e tiene il verbale delle riunioni e delle decisioni.

Art. 11

Risarcimento dei danni al patrimonio della scuola

In ogni caso compete all'amministrazione scolastica la facoltà di chiedere il risarcimento degli eventuali danni.

Per i danni non imputabili a persone determinate, che si verificassero in un locale dell'Istituto durante l'orario scolastico, verrà considerata responsabile la classe o il gruppo che utilizzava quell'ambiente.

L'ammontare del danno è fissato dalla Giunta esecutiva.

Art. 12

Disposizioni finali

Questo regolamento disciplinare viene adottato e modificato dal Consiglio di istituto previa consultazione del Collegio dei docenti, dei rappresentanti degli studenti e dei genitori.

Il Consiglio di istituto, sentito il parere del Collegio dei docenti, fissa le modalità di sorveglianza degli allievi durante il pomeriggio, individuando, se è il caso, le necessarie risorse finanziarie. Una copia del regolamento disciplinare viene consegnata a ciascun allievo all'inizio dell'anno